Giurisprudenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 38607 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA
Data Udienza: 04/04/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CERRETO ENRICO nato a BEDFORD(GRAN BRETAGNA) il 22/12/1967

avverso la sentenza del 14/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avvocato Massimo TRICARI che si riporta ai motivi e chiede l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 3 febbraio 2016, ha dichiarato Enrico Cerreto colpevole del reato di cui all'art. 648 *bis* cod. pen., esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 203 del 1991, e, concessegli le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.500,00 di multa ed alla pena accessoria della interdizione, per anni cinque, dai

dirittobancario.it

pubblici uffici. Il Cerreto, funzionario di banca in servizio presso la Fideuram, agenzia di Napoli, è stato ritenuto responsabile del reato di riciclaggio perché, dopo avere riscosso dai membri della consorteria mafiosa denominata clan dei Casalesi la somma di circa ottantamila euro in contanti (in realtà nella sentenza di appello si parla di importo minore ma comunque superiore a 60.000,00 euro), aveva compiuto operazioni dirette a ostacolare la provenienza del denaro che veniva versato sui conti, propri dell'imputato e della madre del predetto, e dai quali, attraverso assegni circolari, veniva tratta la provvista per alimentare una carta di credito Diners Club utilizzata da Pasquale Zagaria, carta i cui estratti conto erano domiciliati presso di sé medesimo benché lo Zagaria ne fosse anche formalmente titolare, in Napoli dall'8 aprile 2002 al 6 dicembre 2005.

2. L'imputato, assolto in primo grado perché il fatto non costituisce reato, su impugnazione del Pubblico Ministero, era stato condannato in appello con sentenza del 3 febbraio 2014 che la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte partenopea. Rilevava la Corte di legittimità la mancanza di motivazione in punto di dolo, ovvero della consapevolezza, da parte del Cerreto della provenienza illecita delle somme che venivano versate sui conti correnti suo e della madre e poi, cartolarizzate mediante assegni circolari, versate come fondo della carta di credito.

3. Il ricorrente, con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., svolta una lunga premessa sui principi che regolano il giudizio di rinvio, denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, poiché la sentenza impugnata contiene una serie di affermazioni che attengono a circostanze di fatto enucleate dal compendio della sentenza assolutoria di primo grado, frutto di una interpretazione diversa che non perviene a conclusioni certe e risolutive, non indica gli elementi sui quali si fonda il giudizio di colpevolezza e, comunque, non svolge un *iter* argomentativo logico e rafforzato rispetto alla decisione assolutoria. La Corte territoriale pone come certo presupposto della condanna la illecita provenienza del denaro da Pasquale Zagaria, viceversa frutto di deduzioni ipotetiche non essendo neppure comprovata la conoscenza da parte del Cerreto, della vita delinquenziale dello Zagaria risolvendosi in una mera ipotesi, fondata sugli stessi elementi che il Tribunale aveva valorizzato in chiave di assoluzione. La Corte napoletana, in particolare, ha esaminato elementi già valutati nella sentenza assolutoria (cioè la consapevolezza da parte del ricorrente del collegamento di Pasquale Zagaria con la criminalità organizzata; la conoscenza e consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro contante utilizzato per pagare i saldi della carta Diners

dirittobancario.it

Giurisprudenza

club; l'avere ostacolato la identificazione della provenienza delittuosa del denaro consegnatagli dallo Zagaria, tramite il ragioniere Fontana) trascurando che Pasquale Zagaria è stato libero fino al 2004, epoca in cui il rapporto del Cerreto con lo Zagaria era già in corso da oltre due anni e lo Zagaria era soggetto libero, non *attenzionato* dalle FF.OO.; aveva la titolarità di un conto corrente e la disponibilità di denaro di lecita provenienza; che la società *Edil Moter* di Zagaria Pasquale, amministrata da Pasquale Fontana, che forniva la provvista al ricorrente, era una società non sottoposta a sequestro o altra limitazione e non era mai stata dichiarata fallita; che la carta Diners Club era intestata, fin dal 2001, a Pasquale Zagaria e la revoca successiva aveva riguardato solo l'aggancio al conto corrente a questi intestato, procedura all'epoca consentita tant'è che regolarmente i saldi erano solo domiciliati presso il ricorrente e la banca Fideuram; il funzionario City Group, escusso dalla difesa, ha confermato che il pagamento del saldo poteva avvenire in vari modi, addirittura con rimesse postali. Il rintraccio della carta, e delle spese, è avvenuto semplicemente interrogando gli appositi registri dei flussi bancari e delle transazioni riguardanti carte di credito. La sentenza impugnata ha, altresì, valorizzato il contenuto delle intercettazioni ma senza indicare, fra quelle intercorse fra il ricorrente ed il ragionier Fontana, elementi che rinviassero a contenuti illeciti; ha ritenuto, in mancanza di elementi fattuali, che il ragionier Fontana fosse un *alter ego* dello Zagaria; che le conversazioni denotassero la consapevolezza del ricorrente di non poter avere accesso diretto alla Zagaria, quale indizio della sua conoscenza delle condizioni personali di Pasquale Zagaria, senza indicare elementi fattuali ai quali sia agganciata detta affermazione, che si risolve in una presunzione, al pari dell'affermazione che il Cerreto non prestava attività nell'interesse dell'azienda ma per sé personalmente, affermazione incongruente tenuto conto che il ricorrente era un semplice *promoter* finanziario. E' frutto del travisamento della prova il richiamo ai rapporti del ricorrente con Fontana Michele, che è persona diversa dal ragionier Fontana con il quale il Cerreto era unicamente in contatto non avendo contatti con altri Fontana, emersi dalle indagini. La Corte ha, infine, valorizzato la violazione delle regole deontologiche trascurando che la Banca Fideuram, in un documento riservato, aveva attestato la correttezza del Cerreto chiudendo il procedimento disciplinare a suo carico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

dirittobancario.it

Giurisprudenza

2. Ai fini della perimetrazione dei poteri del giudice di rinvio in esito all'annullamento per vizio di motivazione, la giurisprudenza di questa Corte appare univoca nell'affermare che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio, al contrario di quanto si verifica nel caso di annullamento con rinvio per violazione o erronea applicazione della legge nel giudizio, in cui resta ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento annullato, è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760). Nel caso in esame, risulta di particolare complessità la disamina del potere decisorio e l'onere motivazionale del giudice di rinvio in presenza di una fattispecie concreta nella quale la sentenza oggetto di annullamento da parte della Corte, per vizio di motivazione, era costituita da una sentenza intervenuta in grado di appello che aveva ribaltato una pronuncia assolutoria e nella quale è oggetto di incerta ricostruzione, per effetto del dubbio sulla responsabilità espresso dal giudici di primo grado, l'aspetto dell'elemento psicologico del reato.

3. Appare utile l'esame delle questioni devolute alla Corte di legittimità con il ricorso partendo proprio da tale ultimo aspetto. Incontroversi i fatti materiali, è utile richiamare la definizione dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 648 *bis* cod. pen. che la Seconda Sezione di questa Corte ha posto a fondamento della pronuncia di annullamento, secondo la quale l'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza dei beni, del denaro e di altre utilità, senza alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro (Sez. 6, n. 16980 del 18/12/2007 - dep. 24/04/2008, Gocini e altri, Rv. 239843). La sentenza di annullamento, inoltre, esaminate le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputato, ha evidenziato che tale statuizione aveva ritenuto non pienamente dimostrativo della consapevolezza della provenienza del denaro da fonte illecita la circostanza della provenienza del denaro dallo Zagaria, che, all'epoca, era soggetto libero, amministratore della società Edil Moter, mai sottoposta a blocco o sequestro dei beni; che la carta di credito era stata rilasciata allo Zagaria su sua espressa richiesta e che i flussi della stessa erano perfettamente accessibili attraverso l'interrogazione della banca dati delle carte di credito, argomenti, questi, sui quali si fonda il proposto ricorso che testualmente li riproduce.

dirittobancario.it

Giurisprudenza

4. Così enucleati i termini del problema occorre verificare se il giudice del rinvio si è fatto carico di riesaminare, alla luce delle indicazioni di questa Corte, il complessivo materiale probatorio, e, segnatamente, il contenuto delle intercettazioni telefoniche che, nella pronuncia annullata, la Corte territoriale aveva apoditticamente richiamato.

5. E, a tale riguardo, sono infondate le censure difensive sollevate con il ricorso che fanno perno sulla natura ipotetica della ricostruzione posta a fondamento della decisione impugnata, rievocando, come detto, sia il contenuto della sentenza di primo grado che la pronuncia di annullamento di questa Corte. Ritiene, viceversa, il Collegio che l'esame critico degli elementi di prova, da parte del giudice del rinvio, sia stato ampio e approfondito, e, soprattutto, che esso sia stato svolto in aderenza al criterio imposto dalla sentenza di annullamento, secondo cui non possono essere valorizzati in senso risolutivo, ai fini della ricostruzione dell'elemento psicologico del reato, aspetti esclusivamente inerenti alla personalità dello Zagaria ed alla ricostruzione del descritto – e in fatto pacifico - rapporto economico, relativo alle modalità di alimentazione della carta di credito, principio che, dunque, imponeva il vaglio di elementi che trovassero corrispondenza, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, direttamente in capo all'odierno ricorrente.

6. Ritiene il Collegio che sono state oggetto di puntuale analisi da parte dei giudici del rinvio le conversazioni intercettate (cfr. pagg. 11-12 della sentenza impugnata) intercorse, nel breve periodo di captazione, tra il ricorrente e Pasquale Fontana, detto il *ragioniere,* e incaricato di fornire la provvista per la copertura delle spese della carta di credito utilizzata dallo Zagaria. Rileva la Corte territoriale – con puntuale analisi in fatto non seriamente smentita dal ricorrente - che le conversazioni intercettate risultavano prodromiche ad incontri che il Cerreto sollecitava, e otteneva, con lo Zagaria con cadenza ben più ravvicinata che non i rendiconti della carta, e durante le quali, senza, peraltro, mai nominare lo Zagaria indicato con espressioni "criptiche", il ricorrente alludeva a ragioni degli incontri che in taluni casi evidenziava di non potere riferire al telefono. Sulla scorta di tali precisi ed inequivoci dati fattuali, e con argomentazioni immuni da censure di illogicità, la Corte di merito è pervenuta alla conclusione che il ricorrente fosse ben consapevole della personalità delinquenziale dello Zagaria dal momento che è solo per tale consapevolezza che, in sintonia con il suo interlocutore telefonico, egli si preoccupa di tenere ben al coperto la individuazione della persona e le ragioni degli incontri, diversi e

dirittobancario.it

Giurisprudenza

ulteriori rispetto a quelli che intrattiene con il contabile per la fornitura della provvista. La ricostruzione della Corte di merito è tutt'altro che apodittica o ipotetica ma risulta fondata su seri elementi rivenienti dalle vive parole dell'imputato, intercettate in epoca coeva alle operazioni economiche contestate, che si mostra ben consapevole delle difficoltà di incontrare lo Zagaria per le limitazioni e cautele che ne circondano la libertà di movimento. Ritiene, pertanto, il Collegio che la sentenza impugnata ha compiuto un'esaustiva elaborazione del materiale probatorio riveniente da una fonte privilegiata quale le intercettazioni telefoniche e una lettura critica degli elementi indiziari così acquisiti che danno ampia ragione del divisamento espresso, con riguardo al profilo della consapevolezza del ricorrente dello spessore delinquenziale dello Zagaria e che attrae nel *focus* del dolo anche elementi già acquisiti come le accorte modalità di sovvenzionamento della carta, alimentata addirittura con assegni circolari personali dell'imputato o della madre di questi, e, quindi, delle operazioni di *ripulitura* che integrano la condotta materiale del reato, pacificamente affermata da tutte le sentenze fin qui intervenute e protrattasi dal 2002 al 2005 ovvero – dato questo valorizzato dalla sentenza impugnata a pag. 13 - il possesso dell'articolo di stampa, relativo alla condanna per il reato di cui all'art. 416 *bis* cod. pen. dello Zagaria intervenuta nell'anno 2003, quindi in epoca concomitante con le operazioni economiche che gli sono ascritte. Si tratta di puntuali argomentazioni che consentono di ritenere acquisiti elementi univoci sulla consapevolezza dell'imputato della provenienza delittuosa del denaro utilizzato per il sovvenzionamento della carta di credito, a prescindere dal sequestro o meno della società Edil Moter, valenza illecita delle compiute operazioni che, a prescindere dal formale rispetto delle procedure di risalente rilascio della carta e delle modalità di alimentazione, consentivano un'operazione di ripulitura del denaro contante ricevuto (e non già di assegni provenienti dalla Edil Moter, sicché è del tutto irrilevante il richiamo alle vicende di tale società) e di sovvenzionare la carta utilizzata dallo Zagaria con modalità insospettabili. Anche a tale riguardo risulta ineccepibile l'operazione di interpretazione nella quale, la Corte partenopea si è cimentata con argomenti nè incongrui nè illogici e, soprattutto, in linea con il *dictum* della Corte di legittimità, di valenza dirimente sull'essenziale ricostruzione dell'elemento psicologico del reato, in guisa tale da superare il dubbio espresso nella sentenza di assoluzione. Questa, in particolare, in termini superficiali e sbrigativi (cfr. pg. 5 della sentenza di primo grado), aveva fatto rinvio alle conversazioni intercettate, ritenendole irrilevanti, al contrario della Corte di appello che, con la sentenza del 3 febbraio 2014, le aveva, con argomentazioni apodittiche perché non agganciate al dato testuale, valorizzate in chiave accusatoria.

dirittobancario.it

Giurisprudenza

7. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso con il quale la difesa denuncia il travisamento della prova. La Corte territoriale ha esaminato ulteriori rapporti intrattenuti dal ricorrente con tali Tommaso Nuzzo e Tommaso Aragosta ovvero, per ragioni professionali, con Michele Fontana (persona diversa dal ragioniere Fontana, amministratore della Edilmoter), Raffaele Capaldo e Raffaele Donciglio , frequentazioni che escludono che il ricorrente non fosse consapevole della personalità dello Zagaria fin dal primo incontro, collocato nel Rebecca Club, nella cui gestione l'imputato era coinvolto all'inizio degli novanta. Il riferimento nominativo a tale Michele Fontana – persona diversa da Pasquale Fontana- non consente di ritenere che la Corte territoriale abbia commesso un errore nella individuazione di persona, sovrapponendola al *ragioniere*. Avuto riguardo alla pregnanza del dato probatorio che i giudici napoletano hanno, con l'impugnata sentenza, posto a fondamento della ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, innanzi richiamate, deve anche escludersi che le conclusioni della Corte territoriale siano inficiate da un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione della decisione.

8.Conclusivamente ritiene il Collegio che la decisione impugnata ha assolto l'obbligo di motivazione rafforzata delineando le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e confutando specificamente i passaggi argomentativi centrali della sentenza di assoluzione intervenuta in primo grado dando conto, con adeguata e puntuale motivazione, ed in linea con le specificazioni contenute nella sentenza di annullamento del 3 febbraio 2016 delle ragioni di incompletezza o incoerenza tali da giustificare la riforma *in pejus* della sentenza di assoluzione. A fronte di un quadro argomentativo compiutamente illustrato e logicamente articolato nelle premesse come nelle relative conclusioni, i profili di doglianza dedotti dal ricorrente risultano aspecificamente orientati a riprodurre una serie di obiezioni già coerentemente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, ovvero a sollecitare una rivisitazione delle risultanze processuali imperniata sulla rilettura di elementi che, in sede di annullamento con rinvio, con la conferma della ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato, non erano stati toccati dalla decisione di questa Corte e, in tal guisa, richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile nell'odierno giudizio di legittimità, a fronte del contenuto della sentenza di annullamento , dei poteri del giudice di appello e delle scansioni motivazioni della sentenza impugnata.

dirittobancario.it

Giurisprudenza

9.Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 4 aprile 2018

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

dirittobancario.it